

FOGLIO FEDERALE

Anno V^o.

Berna, 19 aprile 1922.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.^o*, Bellinzona.

Legge federale

sull'impiego degli adolescenti e delle donne
nelle arti e mestieri.

(Del 31 marzo 1922.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

Visto l'art. 34 ter della Costituzione federale,

Visto il messaggio del Consiglio federale del 10
dicembre 1920,

decreta:

Art. 1. Sono sottoposte alla presente legge:

1° le imprese industriali e d'arti e mestieri pubbliche e private, alle quali non è applicabile la legge federale sul lavoro nelle fabbriche del 18 giugno 1914 e 27 giugno 1919;

2° le imprese pubbliche e private che servono al trasporto di persone o merci, eccettuato il trasporto a mano e le imprese di trasporto esercitate dalla Confederazione o in possesso di una sua concessione.

La legge non si applica alle imprese in cui lavorano solo membri di una stessa famiglia, nè all'agri-

1. Campo di
applicazione.

coltura e al commercio, e neppure agli alberghi, alle locande e alle osterie.

Il Consiglio federale determina le imprese sottoposte alla presente legge e quelle escluse dal capoverso precedente.

2. Minimo di età. Art. 2. I fanciulli che non hanno ancora compiuto quattordici anni non possono essere occupati a titolo professionale nelle imprese sottoposte alla presente legge e nei loro esercizi accessori.

3. Lavoro notturno.
a. Divieto. Art. 3. Le persone che non hanno ancora compiuto diciott'anni non possono essere occupate durante la notte nelle imprese sottoposte alla presente legge e nei loro esercizi accessori.

Inoltre, nessuna donna, qualunque sia la sua età, può essere occupata durante la notte nelle imprese menzionate all'art. 1, num. 1 e nei loro esercizi accessori.

Per «notte» va inteso un periodo di almeno undici ore consecutive, che comprende l'intervallo dalle dieci pomeridiane fino alle cinque antimeridiane.

b. Eccezioni. Art. 4. Si può derogare al divieto del lavoro notturno:

1° per le persone dai sedici ai diciott'anni e per le donne sopra i diciott'anni, nel caso d'un'imprevedibile interruzione dell'esercizio che non si ripeta periodicamente e sia dovuta a forza maggiore;

2° inoltre, per le donne sopra i diciott'anni, nei casi in cui si tratti della trasformazione di materie prime e della lavorazione di prodotti soggetti ad un rapido deperimento, ogniquale volta sia richiesto per salvare queste materie prime o questi prodotti da una perdita altrimenti inevitabile.

c. Limitazione Art. 5. Nelle imprese soggette all'influenza delle stagioni e in tutti i casi in cui lo richiedano circostanze straordinarie, il tempo in cui è proibito il lavoro notturno può, per le donne che hanno più di diciott'anni, esser ridotto, per sessanta giorni l'anno, a dieci ore.

Art. 6. Il Consiglio federale può consentire altre eccezioni, che siano richieste dall'interesse pubblico o previste da convenzioni internazionali.

d. Altre eccezioni.

Art. 7. Nelle imprese sottoposte alla presente legge si terrà un elenco delle persone minori di diciott'anni ivi occupate, coll'indicazione della data della loro nascita.

4. Elenco degli adolescenti.

Il Consiglio federale può anche prescrivere la presentazione d'un certificato d'età o altre misure di controllo.

Art. 8. Il Consiglio federale designa i lavori insalubri delle arti e mestieri ai quali le persone sotto i diciott'anni e le donne sopra quest'età non possono essere occupate o possono esserlo soltanto a certe condizioni speciali.

5. Lavoro vietato.

Art. 9. Il Consiglio federale promulga le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

6. Disposizioni esecutive.

L'applicazione della legge e delle sue disposizioni esecutive incombe ai Cantoni.

I Governi dei Cantoni designano gli organi cantonali incaricati dell'esecuzione.

Il Consiglio federale ha l'alta vigilanza. Esso può chiedere ai Cantoni dei rapporti periodici sull'esecuzione.

Art. 10. Il padrone dell'impresa o la persona alla quale egli ha affidato la direzione dell'esercizio è penalmente responsabile delle contravvenzioni alla presente legge e alle disposizioni promulgate per la sua esecuzione.

7. Disposizioni penali.

a. Persone penalmente responsabili.

Siffatta rappresentanza libera il padrone dell'impresa dalla responsabilità che gli spetta solo quando egli non sia stato in grado di dirigere da sè l'impresa e il suo rappresentante abbia avuto le qualità necessarie per questo compito.

Art. 11. Le contravvenzioni sono punite con la multa da cinque a cinquecento franchi.

b) Pene.

In caso di recidiva può essere cumulata con la multa la pena della detenzione fino a tre mesi.

- c) Prescrizione. Art. 12. Le contravvenzioni si prescrivono entro un anno da che sono state commesse. Le pene divenute esecutive si prescrivono in cinque anni.
- d) Foro. Art. 13. L'istruzione e la decisione dei casi di contravvenzione sono di competenza delle autorità giudiziarie od amministrative dei Cantoni. Se però un'autorità amministrativa infligge una multa superiore a cinquanta franchi o la pena della detenzione, i Cantoni devono dare all'imputato la possibilità di portare la causa dinanzi ai tribunali.
- e) Comunicazione delle decisioni. Ricorso in cassazione. Art. 14. Le decisioni definitive delle autorità giudiziarie ed amministrative dei Cantoni sono comunicate senza spese ad un ufficio designato dal Consiglio federale. Il Consiglio federale può ricorrere in cassazione contro queste decisioni a norma degli art. 161 e seguenti della legge federale del 22 marzo 1893 sull'organizzazione giudiziaria federale.
- f) Disposizioni finali. Abrogazione del diritto cantonale. Applicazione alle imprese di trasporto. Art. 15. Sono abrogate le disposizioni di leggi e di regolamenti cantonali incompatibili con la presente legge. I principi della presente legge possono, mediante ordinanza del Consiglio federale, essere dichiarati applicabili alle imprese di trasporto esercitate dalla Confederazione o in possesso di una sua concessione.
- g) Modificazione della legge sulle fabbriche. Art. 16. Gli articoli 71 e 72 della legge federale sul lavoro nelle fabbriche del 18 giugno 1914 e 27 giugno 1919 sono modificati come segue:
- Art. 71. «Le persone che non hanno compito i diciotto anni non possono essere occupate nel lavoro di notte nè in quello della domenica. Per quanto concerne il lavoro notturno, il Consiglio federale può consentire, per i giovanetti sopra i sedici anni, le eccezioni richieste dall'interesse pubblico o previste da convenzioni internazionali. Le persone che non hanno compito i sedici anni non possono essere occupate neppure nei lavori che oltrepassano la durata normale della giornata (art. 48 e 64).

Il Consiglio federale determina i rami di fabbricazione e i lavori nei quali è vietato occupare persone d'età inferiore ai diciotto anni. »

Art. 72. « Per le persone d'età inferiore ai diciotto anni il riposo notturno deve durare in ogni caso almeno undici ore consecutive e comprendere l'intervallo dalle dieci di sera alle cinque di mattina. »

Art. 17. Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge. c. Entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale,
Berna, 31 marzo 1922.

Il Presidente: Dr. KLÖTI.

Il Segretario: F. v. ERNST.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,
Berna, 31 marzo 1922.

Il Presidente: Dr. J. RÄBER.

Il Segretario: KAESLIN.

Il Consiglio federale decreta:

La presente legge federale sarà pubblicata, conforme all'art. 89, capoverso 2°, della Costituzione federale e all'art. 3° della legge federale 17 giugno 1874 concernente la votazione popolare sulle leggi e sui decreti federali.

Berna, 31 marzo 1922.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

STEIGER.

Data della pubblicazione: 12 aprile 1922.

Scadenza del termine di referendum: 10 luglio 1922.

Legge federale sull'impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri. (Del 31 marzo 1922.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1922
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	16
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.04.1922
Date	
Data	
Seite	445-449
Page	
Pagina	
Ref. No	10 147 713

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.